

Ar2

In copertina: Lingotti d'oro

Lorenzo Boffi

**L'accettazione dell'eredità
con il beneficio d'inventario**

a cura di
Alberto Boffi





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-3199-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2020

Indice

- 7 **Capitolo I**
 Cenni storici
 1.1. Premesse, 7 – 1.2. Il beneficio d’inventario nel diritto romano, 8.
- 11 **Capitolo II**
 Nozioni generali
 2.1. Scopo dell’istituto del beneficio d’inventario, 11 – 2.2. Profilo generale dell’istituto, 13 – 2.3. “Beneficio d’inventario” e “separazione dei beni”, 15.
- 17 **Capitolo III**
 Chi accetta e come si accetta con il beneficio d’inventario
 3.1. Chi può e chi deve accettare col beneficio dell’inventario, 17 – 3.2. La dichiarazione del chiamato, 19 – 3.3. L’inventario – formalità di compilazione, 21 – 3.4. Termini per l’accettazione col beneficio d’inventario, 23.
- 27 **Capitolo IV**
 Effetti ed obblighi conseguenti all’accettazione
 4.1. Effetti del beneficio, 27 – 4.1.1. *Generalità*, 27 – 4.1.2. *I singoli effetti derivanti dal beneficio*, 27 – 4.2. Obblighi dell’erede beneficiario, 30 – 4.2.1. *Generalità*, 30 – 4.2.2. *Prestazione di idonea garanzia*, 30 – 4.2.3. *Amministrazione e rendiconto*, 31.
- 33 **Capitolo V**
 Liquidazione dei beni ereditari
 5.1. Premesse, 33 – 5.2. Liquidazione giudiziale, 37 – 5.3. Liquidazione ad opera dell’erede – formalità, 37 – 5.3.1. *Liquidazione individuale*, 38 – 5.3.2. *Liquidazione concorsuale*, 38 – 5.4. Liquidazione a mezzo di un curatore, 41 – 5.4.1. *Premesse*, 41 – 5.4.2. *La richiesta dei creditori e dei legatari*, 42 – 5.4.3. *Ad istanza dell’erede – Cessione dei beni*, 43.
- 47 **Bibliografia**

Cenni storici

1.1. Premesse

La conoscenza dogmatica del diritto positivo ha per oggetto i principi che ne costituiscono gli elementi e le basi, la loro terminologia, la loro forma, le loro combinazioni, la tecnica dell'interpretazione: e come in ogni conoscenza scientifica, non può essere che una conoscenza sistematica, cioè una forma del conoscere che raggruppi i suoi oggetti, a seconda della loro affinità, in un tutto, del quale poi i singoli oggetti possono considerarsi come membri e parti.

Ora, poiché la dogmatica considera, in prima linea, il diritto come un complesso di norme di condotta in piena efficienza, e tende a fissare le regole generali con le quali decidere i casi di conflitto, essa è naturalmente condotta a fare oggetto precipuo, anzi essenziale, della sua speculazione le norme date dalle fonti formali e quindi la norma di legge.

È da considerare peraltro che la dogmatica presenta il pericolo che lo studioso nella sua speculazione abbia a considerare il mondo del diritto come esaurito dalle norme legislative e tutto rappresentate dalle costruzioni sistematiche della dogmatica stessa.

Ora un correttivo di visione e ad un tempo una difesa contro le insidie che si nascondono nella dogmatica è costituito dalla conoscenza storica del diritto. La conoscenza storica infatti, nel suo sforzo di abbracciare la vita giuridica nella sua totalità e nel suo divenire, non si arresta ai principi delle costruzioni dogmatiche, ma cessa di rintracciarne le basi, la portata, l'efficienza nell'ambiente sociale e nella concretezza dei fatti.

E ancora evita anche il pericolo che la dogmatica abbia a degenerare in un rigido dogmatismo, col porre in rilievo il rapporto fra lo svolgersi delle norme e quello dei fenomeni giuridici e la natura della relazione che passa fra la realtà giuridica e la costruzione dogmatica.

Pertanto accingendosi ad esaminare un istituto che tanta importanza assume nella vita quotidiana non sembra inopportuno guardarci indietro nel tempo e cercare in esso l'origine dei principi che ha ispirato il legislatore di oggi nella sua fatica normativa. Peraltro poiché l'ordinamento giuridico nostro ripete la sua origine dalla costruzione giuridica romana, dalla quale,

attraverso la tradizione dei secoli intermedi, è fluita anzi la nostra cultura, il nostro rapido cenno storico dell'istituto in esame sarà limitato al concetto romano.

1.2. Il beneficio d'inventario nel diritto romano

Si legge nelle fonti “nobis videtur legibus unam quodammodo esse personam et eius qui in eum trasmittit hereditatem.” Ciò vuol dire che l'hereditas, che era il tipo più pieno di successio, consisteva nel subentrare iure legitimo nella stessa posizione giuridica che aveva un defunto. Per essa l'erede si sostituiva nei rapporti giuridici del defunto.

Le stesse fonti poi annunciano che “l'hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit”. In altri termini l'eredità era, intesa obiettivamente, l'intero patrimonio d'una persona defunta, considerato come unità che abbraccia e comprende ogni relazione giuridica di quella, insomma una universitas che comprendeva in sé cose e diritti, crediti e debiti.

Pertanto abbiamo che col termine “hereditas” i romani designavano: da un canto la somma dei beni appartenenti ad un cittadino defunto, nel momento in cui sono devoluti ad altro cittadino che ne prende il posto e da lui acquistati; dall'altro in situazione giuridica di colui che alla morte del cittadino, in applicazione dei precetti del ius civile, ne prende il posto nel complesso dei rapporti giuridici trasmissibili. E per ciò da una parte acquistava in blocco le cose del suo patrimonio, tanto le corporali quanto le incorporali e quindi anche i crediti, senza bisogno di ricorrere ai modi di acquisto di ciascuno di esso, e dall'altra si accollava gli oneri e quindi rispondeva dei debiti che oneravano l'eredità. Dal punto di vista economico anzi, poiché questo rigoroso concetto della successio importava che il patrimonio del defunto si confondeva col patrimonio dell'erede, non solo costui perdeva i suoi diritti sul patrimonio del defunto e si estinguevano i diritti del defunto sul patrimonio dell'erede, ma la responsabilità di questo verso i creditori dell'erede non era limitata all'attivo patrimoniale anzi egli rispondeva dei debiti ultra vires hereditatis, cioè col proprio patrimonio.

Da ciò due gravi conseguenze: da una parte i creditori del defunto concorrevano con quelli dell'erede, sì che nel caso che questi fosse gravato di debiti, si trovavano esposti a perdere la garanzia che avevano loro offerta i beni del defunto, e dall'altra l'erede doveva rispondere integralmente dei debiti dell'eredità, sì che nel caso che questa si fosse nel tempo rilevata gravosa, egli ed i suoi propri creditori sarebbero stati duramente colpiti. Per rimediare alla prima conseguenza, il Pretore concedeva ai creditori del defunto che ne facessero istanza una “separatio honorum”, per effetto

della quale le attività ereditarie erano in prima linea riservate a loro e ai legatari, devolvendosi ai creditori dell'erede solamente il residuo: i creditori separatisti rimanevano peraltro definitivamente esclusi dal patrimonio dell'erede. Giustiniano non di meno ammise che potessero concorrere su questo patrimonio, dopo la soddisfazione dei creditori propri dell'erede e fissò in cinque anni il termine per la richiesta della *separatio*. All'altra conseguenza della responsabilità *ultra vires* dell'erede per i debiti dell'eredità e della condizione, nella quale perciò venivano a trovarsi i suoi propri crediti, il diritto classico ritenne sufficiente salvaguardia la normale libertà accordata all'erede di accettare o ripudiare l'eredità, e la concessione delle *Ius abstinendi al suus*, del *beneficium separationis* allo Schiavo erede necessario, ed in casi eccezionali la *restitutio in integrum* e gli accordi, che si solevano concludere con i creditori dell'eredità. Tuttavia la responsabilità "ultra vires" continuava ad essere fonte di sempre più gravi inconvenienti a causa della forma esclusivamente patrimoniale che col tempo veniva ad assumere la "hereditas".

Un rimedio decisivo a tale situazione fu creato da Giustiniano con il "beneficium inventarii" che mise in grado ogni erede di accettare l'eredità evitando la responsabilità *ultra vires*. L'Imperatore Gordiano aveva già limitata al patrimonio ereditario la responsabilità dei militari per i debiti del defunto. Un ugual beneficio Giustiniano volle concedere a tutti e in ogni caso di eredità passiva al fine anche di liberare gli eredi da ogni timore che poteva loro incutere l'accettazione di una eredità onerata. Questo consisteva nella concessione fatta dal magistrato a richiesta dell'erede, di pagare i creditori del defunto nei limiti dell'attivo ereditario, a condizione che dell'attivo medesimo si facesse entro un breve termine l'inventario esatto. L'inventario doveva essere iniziato entro trenta giorni da quello in cui l'erede aveva avuto notizie della delazione, e compiuto entro i sessanta giorni successivi e nel termine di un anno se l'erede viveva lontano dalla maggior parte dei beni da inventariare.

Alla compilazione dell'inventario che doveva essere redatto da un notaio potevano intervenire i creditori e i legatari, e in loro assenza dovevano essere chiamati tre testimoni.

L'erede beneficiato pagava i creditori ed i legatari in ordine di presentazione. I creditori insoddisfatti regolavano fra loro le reciproche pretese, ma non avevano alcuna azione contro l'erede.

Peraltro Giustiniano, ad evitare abusi e frodi, non tralasciò di difendere l'istituto con delle serie cautele, quali quella che chi non faceva l'inventario attenendosi a quanto stabilito dalla legge, perdeva anche il diritto alla quarta *Falcidia*; e quella che chi chiedeva le "spatius deliberandi" a norma del diritto preterio, era, trascorso il tempo per deliberare, tenuto integralmente di fronte ai creditori anche se faceva l'inventario.

L'istituto è stato, senza dubbio, creato da Giustiniano nell'interesse dell'erede il quale sotto l'egida del "beneficium", non solo gode, dice il Bonfante, di un favore persino eccessivo, se viene anche autorizzato alla vendita di cose ereditarie e soggette ad ipoteca pur di evitargli il pagamento col suo. Si può pertanto affermare che il "beneficium inventarii" giustiniano costituisce non solo un vero sconvolgimento ma anche una grande conquista ed evoluzione dell'antico istituto dell'"hereditas" romana.

Nozioni generali

2.1. Scopo dell'istituto del beneficio d'inventario

Il primo compito che si pone di fronte a chi si accinge a studiare la progressiva evoluzione della dogmatica delle successioni e, particolarmente, la natura giuridica dell'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario, è quello di svolgere un esame preliminare sullo scopo dell'istituto, cioè nell'intento che il legislatore si è proposto di raggiungere nel dettare le norme, essendo questo l'unico sistema che permette di restare veramente aderenti al suo pensiero e che permette di trovare il nesso che lega tutte le varie disposizioni, la meta cui sono dirette, in una parola, la ratio legis dell'istituto in esame.

Riguardare sotto questo profilo l'istituto del beneficio d'inventario prima di iniziare l'esame dei suoi vari elementi, presenta inoltre un particolare interesse, in quanto è proprio isolando lo scopo che il legislatore si è proposto di raggiungere nello statuire le norme che più facilmente si riesce ad individuare il contenuto e la portata dell'interesse statutale che con tanta forza si manifesta nello svolgimento di questo istituto.

Continuazione della personalità del defunto e successione di beni? Sebbene meno angoscioso del dilemma mistico, questo interrogativo resta il punto nevralgico dell'organizzazione successoria in tutte le legislazioni che si vanno rinnovando.

Presso di noi non vi è stata neppure discussione. Il nuovo codice si è mantenuto fedele alla teoria tradizionale della continuazione della persona, non tanto per motivi di pura tecnica giuridica, ma soprattutto per ragioni morali e per l'adattamento della legislazione al sentimento pubblico.

In esso infatti viene mantenuto il principio della successione ereditaria quale trasmissione dell'insieme di beni e di diritti che, senza perdere la loro singola consistenza oggettiva, sono unitariamente considerati e costituiscono la proiezione di una personalità, quella del defunto, su di un'altra, quella dell'erede.

Il "succedere in locum defuncti" è stato sempre il carattere essenziale della successione ereditaria e se nei tempi più antichi, quasi preistorici, questo voleva dire subentrare nella posizione di capo, cioè nella sovranità sul

gruppo agnatzio, più tardi significò solamente subentrare nella posizione giuridica patrimoniale del defunto; ma tanto prima che poi il subentrare nel posto del defunto fu il prius, ma il trapasso dei poteri e dei diritti fu il posterius.

Erede e defunto sono due anelli che si saldano insieme nella catena delle generazioni, che perpetuano la stirpe, e la saldatura acquista solidarietà dalla fusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede.

Il successore subentra nei diritti del de cuius, ma assume anche la responsabilità personale e illimitata per i debiti di lui.

In questa assunzione di obblighi ancor più appare evidente la materiale espressione del vincolo affettivo fra gli scomparsi dal mondo e i presenti, che vale ad affermare l'esistenza e la continuità del nucleo familiare.

Ma ogni principio, ogni regola ha le sue eccezioni queste rappresentano altrettante valvole di sicurezza senza le quali, sotto la spinta delle particolari esigenze della pratica della vita, le regole correrebbero il rischio della distruzione.

Ferma restando la questione sentimentale e sociale, è da notare che la confusione dei patrimoni del defunto e dell'erede può talvolta essere così pregiudizievole e per l'erede e per i creditori, sia dell'erede sia del defunto, che un rimedio si impone.

La sapienza giuridica romana, abbiamo visto, ne escogitò due: beneficio d'inventario e separazione dei beni.

È ovvio come questi due istituti non potevano non trovar posto nel nostro codice. Anzi essi sono stati da questa materialmente avvicinati e meglio coordinati di quel che non fosse nel codice abrogato.

Il concetto di successione, abbiamo detto, trova la sua giustificazione in ciò: che la morte non possa e non debba rompere i rapporti di chi cessa di esistere, perché la loro interruzione si ripercuoterebbe con effetti dannosi su tutta l'economia generale.

Peraltro è ora di notare come del pari effetti dannosi per l'economia generale possano aversi dal fatto che un'eredità deficitaria oneri gravemente il chiamato.

Lo sbilancio fra l'attivo e gli oneri dell'eredità ripercuotendosi e riversandosi sul patrimonio dell'erede, metterebbe a volte questo nella condizione di assistere impotente al successivo contrarsi del proprio patrimonio per fatto non proprio e per atti di gestione non dipendenti dalla propria volontà ed attività.

Da ciò risulta chiaro – come notano insigni giuristi come il Losanna, il Ricci e il De Ruggiero - il vero e proprio interesse pubblico dell'istituto del beneficio d'inventario.

Questo infatti ha lo scopo precipuo di salvaguardare i patrimoni di coloro che sono chiamati, da legge o da testamento, a raccogliere successioni che,

e accettate puramente e semplicemente, porterebbero danno ai patrimoni già esistenti e se ricusate, nel dubbio di passività, verrebbero poco a poco, a crearsi un numero sempre maggiore di eredità abbandonate, con grave pregiudizio e per la pubblica ricchezza e per il benessere sociale.

L'accettazione con il beneficio dell'inventario, afferma giustamente il De Ruggiero, "esercita una funzione che va oltre il privato interesse del singolo chiamato", qualora infatti l'istituto non esistesse, deriverebbe un danno sociale causato dalla incertezza in cui la pertinenza di una eredità verrebbe a trovarsi, poiché il chiamato, e i chiamati a succedere, conoscendo la poca o nessuna consistenza di alcuni patrimoni potrebbero preannunciare una serie successiva di rinunce, con grave danno sia per i creditori come per i legatari.

Pertanto possiamo concludere che se il diritto delle successioni per causa di morte tutela non solo l'interesse della compagine familiare, ma pure un interesse ancor più vasto che è l'interesse generale che i patrimoni, alla morte del titolare, siano affidati ad un nuovo titolare, che ne faccia uno strumento nazionale; il beneficio d'inventario da parte sua attua ad un tempo l'interesse particolare dell'erede di non vedere depauperato il patrimonio della propria compagine familiare e l'interesse generale che patrimoni dissestati trascinino verso la rovina altri patrimoni, venendo così a distruggere il principio cardine della successione che è quello dell'incremento della ricchezza nazionale.

Due interessi dunque – familiare e nazionale – nel regolamento dei quali lo Stato pone regole fisse rilasciando al titolare di disporre per il tempo della morte entro i quadri legislativi fissati ed avocando a sé taluni regolamenti. Da una parte domina la volontà del titolare, dall'altra quella dello Stato. Ma mentre nel primo caso la legge fa spesso sentire il peso della propria volontà nell'interesse familiare e sociale, invece nel secondo caso la volontà del titolare ora defunto non influisce per nulla¹.

2.2. Profilo generale dell'istituto

Dopo aver esaminato lo scopo e l'interesse che il legislatore si è prefisso nel dettare le norme che regolano l'Istituto del beneficio d'inventario, veniamo ad esporre a grandi linee, in cosa consiste l'Istituto stesso.

Il nostro campo d'indagine è rappresentato dal complesso di norme contenute nella sezione II capo V del libro delle successioni che ha sostituito

1. È da tener presente l'art. 470 cpv. in base al quale l'erede può valersi del beneficio d'inventario nonostante qualunque divieto del testatore.

la materia che formava oggetto del paragrafo II capo III del terzo libro del cod. civ. 1865.

In breve esso consiste nella dichiarazione solenne dell'erede, che non voglia oltre le forze dell'asse rispondere dei pesi che gravano su di questo, di non volere assumere tale qualità se non con responsabilità limitata e nella compilazione dell'inventario, cioè in una descrizione fedele a particolareggiata di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario.

Con ciò peraltro l'erede beneficiato non è meno erede di quello puro e semplice, né potrebbe ormai più rinunciare all'eredità.

La dichiarazione poi va fatta per mano di un notaio o del cancelliere della Pretura del mandamento in cui si è aperta la successione ed iscritta nell'apposito registro.

Inoltre deve essere pronunciata nei termini perentori che la legge stabilisce dettagliatamente tenendo presente i due casi: dell'erede che si trova nel possesso reale dei beni del defunto e del chiamato all'eredità che non è in possesso dei beni ereditari.

Questa dichiarazione ha per effetto che al pagamento dei debiti ereditari e dei legati l'erede non è tenuto oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

Allo stesso poi spetta, dopo l'accettazione, lo specifico obbliga di amministrare i beni e di rendere conto della sua amministrazione, sottostando alla pena della decadenza del beneficio qualora disponga dei beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria.

Completato l'inventario, si predispongono le misure idonee alla liquidazione del passivo, al quale si può pervenire mediante due procedure: l'una di liquidazione individuale e l'altra di liquidazione concorsuale fra i vari ereditari e legatari, che è obbligatoria nel caso di opposizione di costoro.

La liquidazione viene effettuata dall'erede, che provvede allo stato di graduazione dei creditori e dei legatari con l'assistenza di un notaio – contro tale stato i creditori, peraltro, possono avanzare opposizione all'autorità giudiziaria – ultimato che sia, questo diviene esecutivo e quindi si procede alla liquidazione.

Qualora poi l'erede voglia sottrarsi alle cure ed alle responsabilità dell'amministrazione dei beni e del pagamento dei debiti questo può ricorrere all'istituto della cessione dei beni dell'eredità ai creditori e legatari.

In questo caso la cura della gestione e della liquidazione dell'asse è affidata ad un curatore nominato dal giudice il quale provvede con le norme della procedura concorsuale attribuendo le somme residue all'erede che, nonostante il rilascio, è rimasto il proprietario dei beni ereditari.

2.3. “Beneficio d’inventario” e “separazione dei beni”

Dopo tutto quanto abbiamo detto, riteniamo che non è possibile fare confusione fra l’istituto in esame e il diritto di chiedere la formazione di un inventario al quale, ad esempio, si riferiscono gli artt. 769 e segg. del C.p.c., ove si legge che tutti quelli che hanno diritto all’opposizione e alla rimozione dei sigilli possono chiedere la “formazione di un inventario” del patrimonio ereditario.

Si può rilevare inoltre come l’istituto del beneficio d’inventario nulla abbia in con l’altro istituto parallelo della “separazione dei beni”.

La “separazione dei beni infatti, opera nell’interesse dei creditori ereditari e dei legatari una vera e propria scissione fra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, con lo scopo di evitare ai detti creditori il concorso dei creditori diretti dell’erede.

L’accettazione beneficiata, invece, non produce come potrebbe sembrare, una effettiva separazione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede: l’erede che ha accettato con il beneficio dell’inventario non diviene un semplice comune amministratore dell’eredità beneficiata. L’accettazione beneficiata è una determinata “accettazione” che produce effetti speciali, ma non per questo cessa di essere una “accettazione”.

L’accettazione semplice produce una confusione assoluta tra le persone del defunto e dell’erede e tra i loro rispettivi patrimoni, in modo che i creditori dell’erede e quelli del defunto si trovano a concorrere con eguali diritti sul patrimonio così confuso; nell’accettazione beneficiata, invece, i creditori del defunto non possono gravare sul complessivo patrimonio, ma debbono far valere i loro diritti soltanto sui beni ereditari; su questi beni, però, essi hanno un diritto di prelazione rispetto ai creditori personali dell’erede.

La separazione dei beni, al contrario, viene richiesta dai creditori del defunto, e dai suoi legatari, allo scopo di salvaguardare i propri diritti di fronte ad un patrimonio che potrebbe andare a confondersi, evidentemente non con vantaggio, con altro patrimonio già oberato da gravi passività.

La “separazione dei beni” non è per altro inammissibile di fronte all’accettazione beneficiata,

La facoltà di esercitare la separazione, esplicitamente concessa dalla legge ai creditori del defunto, non priva questi ultimi dei vantaggi che un’accettazione beneficiata può loro procurare.

I due Istituti, pertanto, non solo non contrastano fra loro se contemporaneamente o separatamente usati dall’erede e dai creditori ereditari, ma si completano e si integrano a vicenda, operando nell’interesse dell’uno o degli altri.

L’effetto dell’accettazione beneficiata, riassumendo, è il seguente: l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il patrimonio

che a lui sia pervenuto; l'erede può cedere tutti i beni ereditari ai creditori e ai legatari. I beni ereditari non vengono confusi con quelli propri dell'erede; l'erede conserva contro l'eredità il diritto di chiedere il pagamento dei suoi crediti pure essendo investito della personalità giuridica del defunto, a causa della sua qualità di erede.

Chi accetta e come si accetta con il beneficio d'inventario

3.1. Chi può e chi deve accettare col beneficio dell'inventario

La facoltà di accettare col beneficio di inventario compete a chi sia chiamato all'eredità indistintamente. Su questo punto la legge è categorica. L'art. 470 cpv, stabilisce che l'erede può valersi del beneficio d'inventario nonostante qualunque divieto del testatore.

Tale divieto è inammissibile anche se in forma di condizione, anzi tale condizione deve ritenersi come non apposta poiché *contra legem*, il testatore non può mettere l'erede nella situazione imbarazzante di correre il rischio di rinunciare ad un lucro o di subire un danno.

È evidente che il legislatore nella compilazione di questo articolo abbia tenuto presente i motivi di interesse pubblico di cui abbiamo fatto parola nel capitolo precedente.

È vero che la compilazione di un inventario, ove vi figurino un attivo ed un passivo ereditario, porta con sé una pubblicità sullo stato finanziario della famiglia e che la famiglia stessa potrebbe essere anche interessata a non far conoscere. Tuttavia è utile osservare come gli inconvenienti che da questa pubblicità potrebbero derivare siano da considerarsi di gran lunga minori dei rischi che si corrono con la pura e semplice accettazione, oppure con il rifiuto dell'eredità.

Però l'erede, dopo aver dichiarato di voler accettare col beneficio d'inventario, può rinunciare al beneficio stesso?

Vigente il codice 1865 la giurisprudenza fu concorde nell'affermare che l'erede può farlo liberamente, poiché come dichiarò il Ricci, "a ciascuno è dato di rinunciare al favore che dalle leggi deriva a suo riguardo".

In proposito il vigente codice nulla dice su tale facoltà dell'erede. Non sembra peraltro dubbio che essa debba essergli riconosciuta sia perché *unicuique licet iuri pro se introducto renuntiare* e sia perché la rinuncia non contrasta con gli interessi dei creditori e dei legatari, anzi, potrebbe avvantaggiarli se il patrimonio dell'erede apporta maggiori disponibilità che non quello del defunto; in quest'ultima ipotesi la rinuncia torna, invece, a pregiudizio dei creditori dell'erede i quali, però, ove provino il *consilium*

fraudis nel loro debitore, possono impugnare la rinuncia come fatta in frode dei propri diritti.

Il principio affermato peraltro sembrerebbe in contrasto con l'art. 510 cod. civ. – come le sembrava nei confronti dell'art. 958 cod. civ. 1865 – nel quale è detto che l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri.

In questo caso vi sarebbe, infatti, un beneficio reso obbligatorio dalla legge.

Riteniamo che possa giustamente osservarsi che lo scopo prefissosi dal legislatore nella compilazione del citato articolo sia stato quello di assicurare la prevalenza a quello dei chiamati che si sia attenuto, nell'accettazione dell'eredità ad un principio di maggiore prudenza.

È ovvio peraltro, che il coerede, il quale abbia già accettato puramente e semplicemente non possa giovare dell'accettazione beneficiata posteriormente concordata ad un altro coerede, è anche evidente come la legge nulla possa opporre a chi, pur dovendosi considerare come erede beneficiato per dichiarazione omessa da un coerede, intende accollarsi tutti i debiti e pesi ereditari come se avesse accettato senza beneficio.

D'altra parte il citato articolo 510 non esclude la possibilità di coesistenza di eredi beneficiati e di eredi puri e semplici.

Questa coesistenza è però ammissibile soltanto quando si verifichi che uno o più eredi abbia già assunto isolatamente la qualità di erede puro e semplice, prima che gli altri abbiano dichiarato di accettare con beneficio di inventario, all'insaputa di questi ultimi.

L'art. 510 suppone invece una divergenza fra chiamati liberi di accettare, o no, con beneficio. Questo principio porta come conseguenza che tutti i chiamati di uno stesso de cuius vengano ad essere considerati beneficiati quando fra essi vi sia un minore, un interdetto o un corpo morale, che abbia effettivamente accettato con le forme della legge stabilite per ciascuno di essi.

Gli artt. 471 e 472, ispirandosi ai principi sopra ricordati, esplicitamente fanno obbligo ai minori, agli interdetti, ai minori emancipati ed ai minori inabilitati di accettare l'eredità, che eventualmente fossero loro devolute con il beneficio d'inventario; e ciò, evidentemente, affinché le dette persone non debbano senz'altro rimettersi per l'accettazione o per la rinuncia, al giudizio esclusivo dei loro rappresentanti, giudizio che potrebbe essere fallace o interessato.

Per le persone giuridiche è inoltre stabilito – art. 473 - che l'accettazione, oltre che con beneficio d'inventario debba essere fatta osservare con le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa, la quale viene concessa previo parere del Consiglio di Stato.

Occorre chiedersi quali siano le conseguenze, se chi fa l'accettazione nell'interesse di uno dei soggetti ora considerati, ometta di dichiarare che

accetta col beneficio d'inventario. Quando l'erede chiamato sia un minore, un interdetto, un inabilitato o un minore emancipato, vi è sempre il rimedio dell'accettazione con beneficio d'inventario, da parte del singolo già incapace; la quale può essere effettuata, entro un anno dall'acquistata (o riacquistata) capacità di agire (art.489). Quando invece, l'erede sia una persona giuridica, deve ritenersi che il mancato ricorso al beneficio d'inventario privi il chiamato della capacità di supplire ma che esso chiamato abbia diritto di chiedere il risarcimento dei danni a chi di ragione.

Lo Stato, ultimo successore in mancanza di successibili legittimi, non è tenuto a tale formalità però non rispondendo dei debiti e dei legati che *intra vires* (art. 586).

Quanto all'ipotesi infine che un erede puro e semplice venga a trovarsi insieme con altri eredi condizionati o nascituri, il primo non potrà considerarsi beneficiario se non abbia fatto una esplicita dichiarazione tendente ad acquistare questa qualità; ciò perché, essendo gli eredi condizionati o nascituri persone incerte all'atto in cui viene devoluta l'eredità, non può per essi accettarsi l'eredità stessa col beneficio dell'inventario.

La facoltà di accettare con beneficio d'inventario appartiene soltanto all'erede e non ai legatari, appartiene all'erede perché soltanto questo rappresenta la persona del defunto ed è quindi tenuto al pagamento dei debiti "ultra vires".

Il legatario, nella sua qualità di successore a titolo singolare, non è tenuto alla soddisfazione dei debiti fino alla concorrenza delle attività a lui trasmesse e, pertanto, a nulla gli gioverebbe accettare con il beneficio d'inventario.

L'usufruttuario invece sia di una quota del patrimonio come del patrimonio intero, può giovare del beneficio poiché essendo egli successore a titolo universale è, come tale, tenuto a pagare gli interessi sulla parte dei debiti equivalente alla quota di patrimonio che ha in usufrutto.

Il Ricci in proposito – vigente il cod. 1865 – ebbe a concludere dicendo che "se il beneficio è stato introdotto a vantaggio di chi deve assumere le obbligazioni del defunto, non vi è ragioni per escludere, dal beneficio stesso, l'erede usufruttuario". Lo stesso può dirsi anche col nuovo codice.

3.2. La dichiarazione del chiamato

Per l'art. 484 c.c. un erede che non intende assumere questa qualità se non con il beneficio d'inventario, deve, come primo atto, fare questa dichiarazione presso un notaio e presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione. Per lo stesso articolo, tale dichiarazione deve essere inserita cioè iscritta nel registro delle successioni (tenuto presso la cancelleria della pretura) e, successivamente, trascritta, a cura del can-

celliere (e non dell'accettante) – entro un mese dall'inserzione – presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La trascrizione, dal codice opportunamente mantenuta nell'interesse dei terzi, non è – sebbene la legge taccia – in relazione all'esistenza nell'asse ereditario di beni immobili, di guisa che essa va eseguita sempre, anche se questi manchino, solo presso quell'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione trovasi il luogo dell'apertura successione e non pure presso tutti quegli uffici nella cui circoscrizione si trovano i beni ereditari.

È necessario, poi, (art. 484, 3 comma) per l'assunzione della qualità di erede beneficiato, che, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge (C.P.C. artt. 769 e segg) sia redatto, esattamente e lealmente, un inventario dei beni ereditari.

Ciò premesso, esamineremo da vicino le disposizioni dell'art. 484.

Anzitutto si pone la domanda: sono da ritenersi tutte queste formalità ugualmente necessarie in modo che mancando una di esse si venga a perdere la qualità di erede beneficiato?

È anzitutto da considerare come assolutamente indispensabile la dichiarazione che l'erede deve fare o presso il notaio o presso la cancelleria della pretura. Essa peraltro non acquista efficacia se non dal giorno in cui viene inserita nel registro della successione esistente presso la cancelleria giudiziaria.

Quando l'erede abbia reso questa, diremo, “solenne dichiarazione”, potrà considerarsi decaduto dalla sua qualità di erede beneficiato soltanto perché il cancelliere della pretura o il notaio abbiano eventualmente ommesso di adempiere le formalità loro imposte dalla legge?

Intanto è bene precisare che questo interrogativo può farsi solo se sia stata omissa la trascrizione della dichiarazione dell'ufficio dei registri immobiliari e non pure quando questa non risulti inserita nel registro delle successioni; è ovvio che, in tal caso, manca l'unico elemento probatorio della dichiarazione del chiamato.

Ancora un'altra distinzione occorre fissare, la distinzione, cioè, tra formalità la cui osservanza è imposta al chiamato e formalità al cui adempimento devono provvedere i pubblici ufficiali indicati dalla legge.

Non fa dubbio che per l'inosservanza delle prime si verificherà una perdita del beneficio d'inventario; ma per quelle delle seconde, tra cui rientra la trascrizione?

In proposito la dottrina è divisa in due opposte correnti. Da una parte taluni autori ritengono che, avendo il legislatore disposto per la efficacia dell'accettazione col beneficio d'inventario un dato sistema di pubblicità che, sia pure costituito da più formalità, risulti, però unico ed inscindibile, è esso nel suo insieme che va osservato; ne consegue che, una volta trascurata una parte del detto sistema, il chiamato deve intendersi erede puro e semplice,